

Codice A1702A

D.D. 6 marzo 2017, n. 202

**Azienda faunistico-venatoria "Mondole" (CN). Rinnovo della Concessione.**

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 263 del 28.10.1998 con la quale è stata confermata l'azienda faunistico-venatoria "Mondolè" di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo ed è stata rinnovata la concessione a favore del Sig. Bovolo Dionigi, con scadenza al 31.01.2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 30.05.2005 con la quale si prendeva atto della nomina a presidente del Consorzio dei proprietari terrieri nonché Direttore concessionario della suddetta azienda del sig. Deninotti Andreino in sostituzione del sig. Bovolo Dionigi dimissionario;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 191 del 14.12.2007 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Mondolè" fino al 31.01.2017 a favore del sig. Deninotti Andreino;

vista l'istanza prot. n. 40669/A1702A del 29.09.2016, presentata dal Signor Deninotti Andreino, in qualità di Concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "Mondolè", volta ad ottenere il rinnovo della concessione dell'azienda stessa per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

vista la relazione allegata alla suddetta istanza;

vista la dichiarazione del concessionario attestante:

- che il Consorzio tra proprietari, conduttori è tuttora valido e operante in base alle norme statutarie;
- che nessuna modifica è intervenuta nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al Consorzio;
- che il Consorzio tra proprietari terrieri e conduttori è valido sino al 31 dicembre 2050;

constatato che l'azienda faunistico-venatoria "Mondolè" si sovrappone parzialmente al SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" e risulta confinante con il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea". Tali siti sono stati individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat d'interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000;

considerato che in data 10 ottobre 2016 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha comunicato al Concessionario l'attivazione della procedura di valutazione d'incidenza;

preso atto che, con nota prot. n. 28306/A16.01A del 18/11/2016 il Settore Biodiversità e Aree naturali ha richiesto al Concessionario alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, a cui il concessionario ha risposto con nota del 29/12/2016;

vista la comunicazione prot. n. 51604/A1702A inviata al concessionario in data 15.12.2016 di sospensione del procedimento di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria in attesa della conclusione del procedimento di valutazione d'incidenza;

vista la determinazione dirigenziale n. 79 del 24 febbraio 2017 del Settore Biodiversità e aree naturali che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Mondolè" giudizio positivo di Valutazione d'incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e i disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" e del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" approvate rispettivamente con DGR 24-4043 del 10/10/2016 e con DGR 21-4365 del 06/02/2017;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza, rinnovando la concessione dell'azienda faunistica-venatoria denominata "Mondolè" di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del sig. Deninotti Andreino, fino al 31.01.2026;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

#### *determina*

- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "Mondolè" di complessivi ettari 12.103, ubicata nei Comuni di Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana e Frabosa Sottana e ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Cuneo a favore del sig. Deninotti Andreino, fino al 31.01.2026.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 263 del 28.10.1998.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. e dei disposti delle misure di conservazione sito-specifiche per il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" e del SIC/ZPS IT1160057 "Alte Valli Pesio e Tanaro" approvate rispettivamente con DGR 24-4043 del 10/10/2016 e con DGR 21-4365 del 06/02/2017.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione verrà trasmessa alla Provincia di Cuneo e al concessionario.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dr. Paolo BALOCCO